



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 – 00196 ROMA (RM)

TEL. 06 328221 – FAX. 06 – 32822715

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: segreteria.dcf@postalnd.it



Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 2 del 2 Luglio 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. dal n. 3 al n. 6, stagione sportiva 2014/2015, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, all'indirizzo: www.lnd.it

2. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

I° ATTIVITA' UFFICIALE

- Campionato Nazionale di Serie A
- Campionato Nazionale di Serie B
- Campionato Nazionale Primavera
- Coppa Italia
- Super Coppa
- UEFA Women's Champions League

II° CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza per la stagione sportiva 2014/2015 i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2014/2015 è articolato su un girone unico di 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A":

- n. 10 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie A"

della passata stagione sportiva 2013-2014;

- n. 4 Società classificate al primo posto nei rispettivi quattro gironi del Campionato Nazionale di serie B della passata stagione sportiva 2013-2014.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2014/2015, nel Campionato Nazionale di Serie A verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie A risultasse superiore a una o più unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 14 Società partecipanti al suddetto Campionato.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2014/2015, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 55 della L.N.D. del 5 maggio 2014).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Nazionale di Serie "A" possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al medesimo Campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Assegnazione titolo di Campione d'Italia

La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie "A" risulterà al 1° posto in classifica conseguirà il titolo di Campione d'Italia Stagione Sportiva 2014/2015.

e) Partecipazione alla Women's Champions League organizzata dalla U.E.F.A

La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie "A", risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2014/2015; la 2° classificata parteciperà alla suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla UEFA.

f) Retrocessione nel Campionato di B

Al termine della stagione sportiva 2014/2015, retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie B le ultime quattro Società classificate all' 11°, 12°, 13°, 14° posto.

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato Nazionale di Serie B potranno essere rivisti in relazione al numero massimo di società partecipanti al Campionato Nazionale Serie A della stagione sportiva 2014/2015.

2) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2014/2015 è articolato su quattro gironi composti, ove possibile da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B:

- n. 41 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie B al termine della stagione sportiva 2013-2014;
- n. 6 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" al termine della stagione sportiva 2013-2014;
- le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2013-2014.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2014/2015, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 55 della L.N.D. del 5 maggio 2014);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Nazionale di Serie "B" possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2014/2015, sarà promossa nel Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2015/2016 la prima squadra classificata di ciascuno dei gironi del Campionato Nazionale di Serie B.

e) Retrocessione nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2014/2015, retrocederanno nei Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2015/2016 complessivamente 12 squadre (3 per girone) e cioè le ultime tre classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Serie B.

f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2015/2016 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2014/2015.

3) Campionato Nazionale Primavera

a) Articolazione

Hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2014/2015, con una seconda squadra, tutte le società che, al termine della Stagione Sportiva 2013/2014, hanno mantenuto il diritto sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali della Stagione sportiva 2014/2015, con deroga alle società aventi sede nelle isole, che comunque hanno l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società che, al termine della Stagione Sportiva 2013/2014, sono state promosse al Campionato Nazionale di B hanno facoltà di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2014/2015 o in alternativa devono prendere parte, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores - Allievi - Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione del Dipartimento Calcio Femminile.

Eventuali richieste, con fondati motivi, di non partecipazione al Campionato Nazionale Primavera per le società obbligate saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Presidente della L.N.D. o suo Delegato del Dipartimento Calcio Femminile.

Le società autorizzate devono comunque partecipare all'attività giovanile di cui sopra.

Inoltre, possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale

territorialmente competente. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di vicinarietà.

Il numero delle squadre che dovranno svolgere la fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile.

Alle società che hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei Campionati Giovanili, che non si iscriveranno o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 2.000,00 (duemila) quale concorso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Calcio Femminile.

b) Adempimenti economici - finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato contestualmente all'iscrizione al Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 15 Settembre 2014. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1996 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per la prima fase, organizzata in ambito territoriale, le modalità di svolgimento del Campionato Primavera saranno gestite dai Comitati.

Per la seconda fase, a carattere nazionale, possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, nate dall'1.1.1995 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Per la prima fase, organizzata in ambito territoriale, le modalità di svolgimento del Campionato Primavera saranno gestite dai Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

COPPA ITALIA

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la Stagione Sportiva 2014-2015, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte di diritto tutte le Società dei Campionati Nazionali.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Torneo, che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

Campionati.**3) TASSE PER RICORSI – F.I.G.C. E STAMPATI FEDERALI**

- Gli importi relativi le tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, saranno resi noto con C.U. di prossima pubblicazione.
- Gli importi relativi le tasse di tesseramento ed oneri per gli stampati federali, sono stati pubblicati a C.U. n. 178/A del 30/6/2014 della F.I.G.C.

4) STAMPATI L.N.D

Gli importi relativi gli stampati, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO (Vedi C.U. n. 1 del 1/7/2014 della L.N.D.)**6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

In caso di rinuncia alla gara la Società rinunciataria (sia essa ospite od ospitante) è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda al Dipartimento Calcio Femminile, anche a versare la somma di € 1.000,00 (Serie A), di € 500,00 (Serie B) alla Società danneggiata a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara, previa richiesta documentata da parte della Società danneggiata.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, il Dipartimento Calcio Femminile può disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, o richiedere alla Società di indicare un campo alternativo per la disputa della gara stessa.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile (Serie A, B, Coppa Italia e Campionato Primavera) hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato. Il medico dovrà essere munito di un documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, e dovrà essere a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo **deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione** di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo a tutte le Società del Campionato Nazionale di Serie A di avere ai bordi del campo di gioco un'ambulanza con defibrillatore durante la disputa delle gare di Campionato.

L'inosservanza di tale obbligo **deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione** di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) le calciatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il Tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1. non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (Campionato Primavera);
2. mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es. temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3. cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4. mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra, il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore, deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera di riconoscimento F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall' art. 66 delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) ADEMPIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

12) ALLENATORI

La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

13) RECUPERI GARE

Il Dipartimento può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento della L.N.D, salvo gli impegni agonistici delle Società impegnate in gare internazionali.

In assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi saranno disputati il terzo martedì successivo della data prevista dal calendario per la Serie A, e il terzo mercoledì successivo per la Serie B.

14) GARE IN CAMPO NEUTRO

Nel caso di designazione di campo neutro, a seguito di sanzione disciplinare, il Dipartimento provvederà ad individuare un campo ritenuto idoneo, scegliendolo in una sede lontana almeno 100 km. per la Serie A e 50 km. per la Serie B (calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato) dal luogo dove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

15) GIORNATA DI GARA

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Campionato Nazionale di Serie A | Sabato |
| - Campionato Nazionale di Serie B | Domenica |
| - Campionato Nazionale Primavera | Domenica (per la fase nazionale organizzata dal Dipartimento) |

16) ORARIO DI GARA

Campionati Nazionali della stagione sportiva 2014/2015

Si rendono noti di seguito gli orari ufficiali di inizio gara:

dal 24/08/2014 al 19/10/2014	ore 15.00
dal 20/10/2014 al 22/02/2015	ore 14.30
dal 23/02/2015 al 24/05/2015	ore 15.00
dal 25/05/2014 al 30/06/2015	ore 15,30

17) VARIAZIONI DI DATA E/O ORARIO

Le variazioni di orario saranno concesse solo in caso di comprovato impedimento a poter disputare la gara nella sede stabilita. La eventuale richiesta dovrà pervenire al Dipartimento almeno cinque giorni prima della disputa della gara stessa.

Comunque, per assicurare il regolare svolgimento dei campionati, non saranno concesse variazioni di data e/o orario nelle ultime 3 giornate di gara. Valgono, più in generale, le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

18) TEMPO DI ATTESA

Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 45 minuti salvo diverse disposizioni del Dipartimento.

19) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. la causa di forza maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri, ecc.), entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Corte di Giustizia Federale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

20) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F. in materia di ordine pubblico. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che **durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità di origine etnica o territoriale, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonché di far rimuovere prima che la gara abbia inizio qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modi esposti, configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può

non dare inizio alla gara ”.

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara. Tale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 13, comma 1, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, **cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui comma 3 costituenti fatto grave, ordina all'arbitro anche per il tramite del quarto uomo di gara o dell'assistente dell'arbitro di non iniziare o sospendere.**

La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara riferendo nel proprio verbale i fatti verificatisi e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. fermo restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal C.G.S. per tali fatti.

21) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora le giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

I colori sociali delle maglie di giuoco indossate nel corso delle gare ufficiali devono obbligatoriamente essere quelli indicati sul modulo di censimento.

22) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

23) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati della Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

24) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI E PER LE RETROCESSIONI

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire una posizione in classifica, (compresa la seconda classificata partecipante alla Champions League) si applica la disposizione di cui all'art. 51 delle N.O.I.F..

25) SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile in ambito nazionale, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, e' consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatrici di riserva fra le quali saranno scelte le eventuali sostitute (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione delle calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro delle calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco, a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia delle calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso;
- le calciatrici di riserva non possono sostituire le calciatrici espulse dal campo;
- le calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggette alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per le calciatrici sostituite e per le calciatrici non utilizzate, le quali non sono tenute ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

26) IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI

L'identificazione delle calciatrici può avvenire :

- mediante la tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Dipartimento;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

27) TRASFERIMENTO DELLE CALCIATRICI

Viene confermato che le calciatrici già utilizzate in gare di Campionato e/o di Coppa Italia possono essere trasferite, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

28) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI ATLETE-TECNICI

- Gli accordi economici dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente ed in triplice copia da ogni tesserata maggiorenne, esclusivamente sul modulo predisposto dalla LND; ogni altro documento è da ritenersi nullo a tutti gli effetti.
- Una copia degli accordi economici sottoscritti tra Società e calciatrice dovrà essere depositata entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Dipartimento Calcio Femminile (indirizzo postale: FIGC/LND Dipartimento Calcio Femminile Piazzale Flaminio 9 – 00196 Roma) **a cura della Società e con contestuale comunicazione alla calciatrice**; qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato **dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo**. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
- Per tutte le calciatrici già tesserate maggiorenni, gli accordi economici devono pervenire al Dipartimento entro e non oltre il termine del 28 settembre 2014.

- Gli accordi economici sottoscritti dovranno prevedere compensi a prestazioni con le tariffe previste dall'art. 94 ter delle N.O.I.F. o, in subordine, un compenso forfettario che comunque non può assolutamente essere superiore al tetto massimo di € 25.822,00. Tutti gli accordi economici che non rispetteranno i tetti previsti saranno ritenuti nulli.
- **Gli accordi economici devono essere sottoscritti e depositati al Dipartimento anche se non prevedono alcun compenso (indicare € 0,00 nella voce" importo annuo lordo")**.
- Tutte le norme previste per le calciatrici italiane si intendono estese anche alle calciatrici comunitarie ed extra-comunitarie.
- Ogni Società è obbligata inoltre a depositare l'accordo economico dell'allenatore della prima squadra, contemporaneamente alla richiesta di tesseramento, presso gli uffici del Dipartimento Calcio Femminile (Piazzale Flaminio 9 – 00196 Roma) pena il **NON TESSERAMENTO** del tecnico stesso.

29) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Si rammenta che le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Il V. Presidente L.N.D. Delegato e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso la sede del Dipartimento Calcio Femminile – Piazzale Flaminio 9 - 00196 Roma.

I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica. Il Dipartimento pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, il Dipartimento continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

30) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F..

Vedi C.U. del Dipartimento Calcio Femminile n. 84 del 3 giugno 2014.

31) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva **2014/2015** sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività, indetta dalla L.N.D., apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52 del Regolamento della L.N.D..

32) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia sono state pubblicate sulle circolari n. 3 e 4 del 1° luglio 2014.

33) USO DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell' attività ufficiale dilettantistica e giovanile sui campi in erba artificiale, PREVENTIVAMENTE OMOLOGATI e CERTIFICATI dalla LND in base alla normativa vigente emanata dalla LEGA stessa.

Si riportano di seguito i dati completi:

**F.I.G.C. – L.N.D.
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
PIAZZALE FLAMINIO 9 – 00196 ROMA
C.F. 08272960587**

Publicato in Roma il 2 luglio 2014 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile.

Il Segretario
(Patrizia Cottini)

Il V. Presidente L.N.D. Delegato
(Antonio Cosentino)